

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Protocollo Arrivo N. 15075/2021 del 19-05-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Dono con immenso piacere una copia della mia tesi di Laurea al Comune di Priolo Gargallo.

*Un ringraziamento speciale al Sindaco Dott. On. Pippo Gianni,
al Presidente del Consiglio Alessandro Biamonte,
e a tutta l'Amministrazione Comunale,
per avermi dato l'opportunità di discutere la mia tesi nell'aula consiliare
del nostro comune.*

*È stato per me un onore condividere con voi i miei successi,
grazie per aver reso speciale un momento così importante.*

*Eliana Lombardo
Priolo Gargallo, 21 Aprile 2021*

INDICE

Premessa	2
Capitolo I	3
Società e Devianza	3
1. Società e controllo sociale	3
2. Il concetto di devianza	6
2.1 Le teorie della devianza	7
Capitolo II	12
Storia della pena e del carcere	12
1. L’evoluzione del concetto di pena	12
2. L’istituzione carceraria	14
3. Le due scuole di pensiero criminologiche: Scuola Classica e Scuola Positiva	15
4. La concezione moderna del carcere	17
5. Carcere e Diritti Umani	18
Capitolo III	22
Il recupero sociale: trattamento rieducativo e Progetto Pedagogico ...	22
1. L’idea del recupero sociale del detenuto	22
1.1 Gli anni del Fascismo	23
2. La seconda metà del ‘900: una svolta in ambito penitenziario	25
3. La riforma penitenziaria del 1975	27
3.1 Il trattamento rieducativo	29
3.2 Il ruolo dell’Educatore penitenziario.....	31
4. Il Progetto Pedagogico	32
4.1 Il GOT e l’Équipe	34
Conclusioni	36
Bibliografia	37

PREMESSA

Il presente elaborato nasce dall'interesse personale maturato nei confronti del concetto di rieducazione del detenuto nel contesto penitenziario.

Nella prima parte del lavoro, viene presentato il concetto di devianza all'interno del contesto sociale, riportando le teorie di riferimento degli studiosi del '900. Questa prima analisi viene presentata a supporto della comprensione delle molteplici ragioni che possono determinare nel soggetto una condotta deviante; in tal senso, si inserisce il tema di controllo sociale al fine di tutelare la sicurezza della società.

Nella seconda parte dell'elaborato viene illustrata l'evoluzione del concetto di pena, dalle società primitive sino ai giorni d'oggi, e la conseguente trasformazione della funzione dell'istituzione carceraria. Infatti, se in origine il carcere veniva considerato come luogo in cui il detenuto doveva essere relegato a fini punitivi, oggi, invece, l'istituzione carceraria è volta ad un processo rieducativo del reo, al fine di un suo reinserimento nella società.

In ultimo, viene presentato un breve excursus storico-legislativo in tema di riforme penitenziarie e circolari ministeriali che, negli anni, hanno posto l'accento sul rispetto dell'integrità individuale del detenuto e, sottolineato la sua posizione di centralità all'interno del trattamento rieducativo in carcere. Tale trattamento è gestito dall'Educatore penitenziario, figura che gode di grande importanza e responsabilità nei confronti del reo, attorno al quale viene costruito un Progetto Pedagogico individualizzato nel rispetto dei suoi bisogni e inclinazioni, così da favorire un processo di riflessione e crescita personale ai fini del reinserimento sociale.

CAPITOLO I

Società e devianza

1. Società e controllo sociale

Il termine “società”, dal latino “societas”, derivante dal sostantivo “socius” cioè compagno o alleato, viene utilizzato al fine di indicare un insieme di individui accomunati da una determinata cultura, i quali condividono interessi, lingua, valori, credenze, usi, costumi e comportamenti. Gli individui sono consapevoli della loro appartenenza alla società e tendono a identificarsi con essa, vivono dunque in una perenne e continua collettività, intraprendendo scambi e relazioni reciproche che danno vita all’elemento principale della società stessa: il gruppo sociale. La società, dunque, altro non è che una comunità organizzata e stanziata in un territorio definito, i cui soggetti sono coscienti della loro identità e allo stesso tempo consapevoli dell’influenza che subiscono dal contesto sociale e culturale circostante.

Le moderne e complesse società industrializzate sono caratterizzate da un proprio diritto, ovvero un insieme di norme che si traduce in un vero e proprio sistema di regole, dal quale emergono dei modelli di comportamento che devono essere necessariamente rispettati da tutti i membri della società stessa, al fine di mantenere l’ordine sociale.¹

Per far sì che le norme vengano rispettate e l’ordine mantenuto, tutte le agenzie di potere attuano il “controllo sociale”, con cui si intende: *“l’insieme più o meno organizzato, nell’ambito di una qualsiasi unità sociale, delle reazioni formali o informali, coercitive o persuasive, che sono previste e/o*

¹ Cfr. A. Criscenti, M. Leonardi, S. Larizza, S. Lentini, A. Mangione, E. Lanza, G. Panebianco, A. Pennisi, A. Pulvirenti, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè Editore, Milano 2012, p.24

*messe in atto nei confronti del comportamento individuale o collettivo ritenuto deviante, dirette a stabilire e mantenere l'ordine sociale"*².

Il controllo sociale può essere sia formale, se esercitato mediante l'applicazione di norme giuridiche da organi deputati al controllo dell'ordine sociale, alla repressione e alla gestione della devianza, come ad esempio le forze di polizia, la magistratura, la struttura carceraria e vari soggetti che hanno potere pubblico di coercizione, sia informale, attuato dagli individui stessi. Ad esempio, la vergogna, il sarcasmo, la critica, il ridicolo, la disapprovazione o l'allontanamento sono alcune sanzioni informali.³

A proposito di controllo sociale, secondo Parsons⁴, sociologo statunitense del '900, tre sono i modelli essenziali di quest'ultimo:

- L'isolamento implica l'allontanamento del deviante dal gruppo senza che ciò preveda alcuna forma di riabilitazione.
- L'allontanamento, invece, limita i contatti tra il deviante e la società, ma per un periodo di tempo limitato, consentendo un eventuale reinserimento del soggetto all'interno del tessuto sociale.
- La riabilitazione, infine, è un processo tendente a reintrodurre l'individuo deviante all'interno del contesto sociale a condizione che egli accetti il ruolo e le norme di comportamento assegnategli.

Tuttavia, l'equilibrio sociale deriva da un accordo condiviso dagli individui rispetto a regole, valori e obiettivi della vita aggregata. Pertanto, una società solida sarà caratterizzata da singoli individui e vari gruppi sociali con comportamenti e atteggiamenti conformi alle norme sociali condivise dalla maggioranza, qualora ciò venisse meno si farebbe ricorso alla sanzione

² S. Lentini, *L'educazione in carcere*, Vito Fazio Allmayer, Palermo 2012, p.65

³ Cfr. A. Criscenti, M. Leonardi, S. Larizza, S. Lentini, A. Mangione, E. Lanza, G. Panebianco, A. Pennisi, A. Pulvirenti, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., pp. 57, 58

⁴ Cfr. N. J. Smelser, *Manuale di sociologia*, il Mulino, Bologna 2011, p. 144

sociale, la cui intensità è direttamente proporzionale al livello di gravità della condotta deviante messa in atto.⁵

La risposta sanzionatoria può essere sia di carattere formale, nel caso di violazione del diritto scritto, e dunque istituzionalmente codificata, o di carattere informale, legata cioè alla reazione sociale del gruppo di appartenenza al comportamento difforme, reazione che può variare dalla semplice censura fino ad arrivare alla stigmatizzazione.⁶

Per stigma si intende una “*caratteristica di una persona o di un gruppo che viene considerata un difetto e suscita tentativi di punire, isolare o in altro modo degradare i suoi portatori*”⁷.

Il sociologo canadese Erving Goffman introduce il concetto di stigma nel 1963 attraverso l’opera *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, testo considerabile colonna portante della sociologia della devianza. Goffman considera lo stigma un attributo profondamente screditante che declassa l’individuo, lo segna e lo disonora in maniera tendenzialmente permanente. La persona può essere screditata per deformità fisica, aspetti criticabili del carattere o per elementi di tipo collettivo quali ad esempio l’appartenenza culturale.⁸ La sua “teoria dello stigma” prende vita al fine di delineare tutti quei contesti nei quali avviene una distinzione tra “noi” e “loro”, ovvero tra i “normali” e coloro che, invece, tendono ad allontanarsi dalla società stessa non rispondendo alle aspettative sociali. Tra i due gruppi si innalza un muro, e gli “altri” vengono sminuiti e considerati inferiori.⁹

⁵ Cfr. A. Criscenti, M. Leonardi, S. Larizza, S. Lentini, A. Mangione, E. Lanza, G. Panebianco, A. Pennisi, A. Pulvirenti, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p. 56

⁶ *Ivi*, pp. 57, 58

⁷ N. J. Smelser, *Manuale di sociologia*, cit., p. 142

⁸ N. Manai, *Stigmatizzazione: cos’è e come funziona* in «Frammenti rivista», 25 luglio 2018

⁹ L. Zacchetti, *La comunicazione che uccide: il fenomeno-stigma* in «Gli stati generali», 08 ottobre 2016

2. Il concetto di devianza

Le varie scienze sociali offrono una molteplicità di definizioni del concetto di devianza e, in quasi tutte, essa è riconducibile ad una non adeguatezza comportamentale, del singolo attore o di interi gruppi sociali, agli schemi normativi del contesto socioculturale di appartenenza, siano essi formali o informali¹⁰. Il concetto di devianza nacque nella seconda metà del '900 dall'esigenza di definire in modo unitario tutti quei fenomeni riconducibili a dei problemi sociali.

La devianza può essere definita come *“un comportamento che si discosta dalle norme di un gruppo e a causa del quale l'individuo che lo mette in atto può venire isolato o sottoposto a trattamenti curativi, correttivi o punitivi”*¹¹, e sulla base di tale definizione è possibile distinguere le tre principali componenti della devianza, ovvero: l'individuo che mette in atto un determinato comportamento, la norma che viene utilizzata per stabilire se quel comportamento sia deviante o meno e, infine, il modo in cui il gruppo sociale reagisce a quel comportamento.

Il concetto di devianza, dunque, è ricondotto all'incapacità e/o al rifiuto del soggetto di attenersi ai valori della società di appartenenza, ogni trasgressione si traduce, infatti, in disordine e diversità, e sarà sempre seguita da una sanzione nei confronti di colui che mette in atto tali comportamenti. La devianza, considerata in questo modo, presuppone l'esistenza di uno spazio entro il quale si colloca una normalità sociale e uno specifico sistema culturale e normativo che definisce e delimita i confini entro i quali le azioni sociali sono considerate normali o anormali.

¹⁰ Cfr. A. Criscenti, M. Leonardi, S. Larizza, S. Lentini, A. Mangione, E. Lanza, G. Panebianco, A. Pennisi, A. Pulvirenti, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p. 55

¹¹ N. J. Smelser, *Manuale di Sociologia*, cit., p. 125

Il concetto stesso di devianza, tuttavia, muta nel tempo, in quanto è soggetto ai mutamenti della società e all'aumento o alla diminuzione del limite di tolleranza nei confronti di determinate tipologie di comportamenti difformi.¹²

2.1 Le teorie della devianza

Gli studiosi delle varie scienze sociali hanno posto al centro delle loro ricerche il problema della devianza e hanno tentato di spiegare, attraverso varie teorie, i fattori che conducono alla mancata osservanza delle norme sociali, ricercando la causa di tali comportamenti devianti nelle caratteristiche biologiche, fisiche, sociologiche e culturali dei soggetti.

Per quanto riguarda le caratteristiche biologiche, fu il medico italiano Cesare Lombroso¹³, all'inizio del XX secolo, a proporre una teoria che mettesse il comportamento criminale in relazione ad alcuni tratti fisici, dunque secondo Lombroso gli individui sono predisposti a determinati tipi di comportamento dalla propria configurazione biologica.

Allo stesso modo, anche il medico e psicologo americano William Sheldon¹⁴, durante la prima metà del '900, sottolineò l'importanza della struttura corporea, sostenendo che quest'ultima poteva determinare i tratti di personalità, e dunque anche l'inclinazione a mettere in atto dei comportamenti non ritenuti socialmente accettabili.

Le ricerche psicologiche per la spiegazione della devianza, invece, hanno messo in rapporto quest'ultima con i conflitti di personalità. In particolare, Freud¹⁵, nella prima metà del '900 ha sviluppato la nozione di "criminale

¹² Cfr. S. Lentini, *L'educazione in carcere*, cit., p. 65

¹³ Cfr. N. J. Smelser, *Manuale di sociologia*, cit., p. 125

¹⁴ *Ivi*, p. 126

¹⁵ *Ivi*, p. 127

perseguitato dal senso di colpa” che vuole essere colto sul fatto e punito. Tuttavia, molteplici ricerche successive hanno dimostrato che non è possibile spiegare la devianza basandosi esclusivamente sui fattori psicologici, in quanto è la combinazione di fattori di diversa natura, sia essa psicologica che sociale o culturale, a produrre la devianza.

Di una certa importanza godono le teorie sociologiche su tale tema, in particolare la “teoria dell’anomia” del 1893 ideata dallo studioso francese Émile Durkheim¹⁶, la quale rappresenta la prima spiegazione sociologica della devianza e dalla quale prenderanno vita molte altre teorie sociologiche. Il termine “anomia” significa letteralmente “mancanza di norme” e viene utilizzato dal sociologo francese al fine di descrivere la situazione di disagio e profondo malessere che si verifica in una società qualora le norme sociali siano in conflitto, deboli o assenti. Le norme sociali svolgono un ruolo fondamentale nel regolare la vita e i comportamenti degli individui, tuttavia, nel momento in cui si presentano dei cambiamenti sociali, è possibile che le esperienze esistenziali degli individui non coincidano agli ideali delle norme sociali, e questo secondo l’Autore, comporterebbe un sentimento di confusione e disorientamento sociale che potrebbe portare i soggetti a mettere in atto dei comportamenti devianti.¹⁷

La teoria di Durkheim venne ripresa dalla scuola di Chicago con il concetto di “disorganizzazione sociale” coniato dai due sociologi Shaw e McKay¹⁸ nel 1942, i quali credevano che alla base del fenomeno della devianza vi fosse una disgregazione sociale, ovvero una situazione sociale nella quale i valori culturali, le norme e le relazioni sociali tendono ad essere assenti o deboli. Ciò può derivare dalla mescolanza di gruppi religiosi ed etnici diversi

¹⁶ *Ivi*, p. 128

¹⁷ Cfr. S. Lentini, *L’educazione in carcere*, cit., p. 57

¹⁸ *Ivi*, p. 58

tra di loro o da fenomeni di immigrazione ed emigrazione che possono comportare un indebolimento dei rapporti sociali.¹⁹

La teoria dell'anomia di Durkheim è stata il punto di partenza anche per la teoria di Travis Hirschi²⁰ che diede vita al concetto di "legame sociale". Hirschi chiama in causa la natura dei legami sociali e associa la devianza al loro indebolimento o alla rottura. Un individuo compie un reato quando i vincoli che lo legano alla società perdono di forza e di efficacia nel trattenerlo dal seguire le proprie inclinazioni e i propri interessi. I legami sociali sono costituiti da quattro elementi:

- l'attaccamento: è dato dalla forza dei legami verso altri significativi (i genitori, gli amici, i modelli di ruolo) o verso le istituzioni (la scuola, l'associazione);
- il coinvolgimento: è espresso dal tempo e dalle risorse dedicate alla partecipazione ad attività convenzionali e socialmente riconosciute;
- l'impegno: è costituito dall'investimento sotto forma di istruzione, reputazione, posizione economica;
- la convinzione: consiste nel riconoscimento della validità delle norme vigenti.

La libertà di adottare comportamenti devianti si riduce o si estende a seconda della presenza e dell'intensità degli elementi costitutivi dei legami sociali.

La presenza di tutti questi elementi produrrà un forte legame sociale, al contrario, la loro mancanza produrrà un insufficiente controllo, sia interno

¹⁹ Cfr. N.J. Smelser, *Manuale di sociologia*, cit., p. 128

²⁰ *Ibidem*.

che esterno, per frenare la devianza. Dunque, i comportamenti devianti sono più probabili quanto più debole è il legame fra individuo e società.

L'ultima teoria sociologica che prenderemo in analisi è la "teoria della tensione" sviluppata da Robert K. Merton²¹, il quale prese il concetto di anomia coniato da Durkheim modificandolo del tutto. Se il sociologo francese considerava l'anomia come conseguenza della mancanza di norme, d'altra parte Merton sostenne che essa era l'esito di un contrasto tra le mete culturali prevalenti in una società e i mezzi istituzionalizzati previsti per raggiungerle. Secondo Merton, quando un individuo accetta una determinata meta culturale ma constata che non può raggiungerla con i mezzi socialmente approvati, può decidere di ricorrere a strumenti illeciti, adottando vari tipi di comportamento deviante.

I maggiori esponenti delle teorie culturali sulla devianza furono Sellin (1938) e Miller (1958)²². Essi sostennero che la devianza nasce dal conflitto di culture, si occuparono infatti di gruppi le cui norme erano molto diverse da quelle del resto della società, e il conflitto era determinato dal fatto che tali gruppi non avevano interesse a conformarsi alle norme della maggioranza. Tali due sociologi vedono dunque nella devianza il risultato dell'identificazione con una subcultura le cui norme sono in conflitto con quelle della cultura dominante.

Del fenomeno della devianza si interessò anche il sociologo di Chicago Howard Saul Becker, il quale affermò «*I gruppi sociali creano la devianza stabilendo le regole, la cui infrazione costituisce la devianza [...] il comportamento deviante è il comportamento che le persone etichettano*

²¹ *Ivi*, pp. 128, 129

²² *Ibidem*.

come tale.»²³ La sua teoria, nota come “teoria dell’etichettamento”, si fonda sull’idea che sono gli individui potenti della società a definire determinati comportamenti come devianti, e di conseguenza coloro i quali li mettono in atto vengono classificati come “outsiders”; essi autoconvincendosi sempre più dell’etichetta assegnatagli, saranno indotti a comportarsi secondo l’idea sociale che di essi si è affermata. Questo etichettamento provoca conseguenze degenerative sia a livello sociale che personale, determinando nei soggetti poca fiducia nella possibilità di reinserimento.²⁴

²³ N. Manai, *Siamo davvero classisti? La teoria dell’etichettamento di Howard Becker* in «Frammenti rivista», 04 ottobre 2017

²⁴ M. Trombetta, *Le conseguenze dell’etichettamento in società per un soggetto stigmatizzato* in «Forensic news», 22 ottobre 2020

CAPITOLO II

STORIA DELLA PENA E DEL CARCERE

1. L'evoluzione del concetto di pena

La messa in atto di comportamenti devianti, o che in qualche modo si allontanassero dalla normalità, ha fatto sì che si sviluppasse, nella mentalità della società più ampia, l'idea di una necessaria punizione nei confronti di coloro i quali mettersero tali comportamenti in atto. La funzione punitiva nacque parallelamente alla civiltà, al fine di mantenere il controllo, l'ordine e la sicurezza sociale.

Nelle società primitive e antiche e fino al medioevo, erano riconosciute varie tipologie di pena, tutte, in egual modo, presupponevano forme di degradazione fisica e morale del condannato.

“Non esiste campo o settore in cui la fantasia umana abbia dato prova di così grande crudeltà come quello della pena.”²⁵

Tra le varie pene, quella capitale era la più diffusa e utilizzata, con lo scopo di eliminare in modo immediato il soggetto ritenuto pericoloso per il gruppo sociale. La pena di morte non consisteva nella semplice privazione della vita, ma era eseguita mediante raffinati supplizi che la rendevano diseguale a seconda del rango sociale del condannato e del tipo di reato commesso; ad esempio, l'impiccagione era riservata ai contadini mentre la decapitazione ai nobili, per i delitti contro la religione era utilizzato il rogo, mentre lo squartamento era applicato ai più gravi delitti contro lo Stato. Erano comuni anche le cosiddette pene afflittive ed infamanti, tra le quali: la mutilazione della lingua e delle labbra, il marchio a fuoco, la fustigazione pubblica,

²⁵ F. Castagli, *La pena: origine ed evoluzione* in «Il sillabario 2013», 5 marzo 2017

l'essere appeso per le ascelle, la gogna. Minore applicazione avevano le pene come i lavori forzati a vita ed a tempo, la reclusione, l'esilio, l'ammenda.²⁶ Il bando fu un'altra tipologia di pena maggiormente diffusa, che prevedeva l'allontanamento del soggetto dalla comunità, rendendolo bandito, quest'ultimo poteva essere impunemente offeso o addirittura ucciso da chiunque.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la pena veniva considerata come vendetta privata: la vittima di un atto criminale, ad esempio, pretendeva dall'autore dell'illecito una somma volta a compensare l'ingiustizia subita; ancora, i parenti della persona uccisa esigevano la morte dell'omicida; chi subiva lesioni personali aveva il diritto di applicare la regola del taglione in base alla quale al colpevole di certi comportamenti veniva inflitto un male uguale a quello sofferto dalla vittima.

Nella società feudale il carcere inteso come pena, nella forma della privazione della libertà, non esiste. L'unico tribunale era quello del signore del feudo, rispettato e obbedito da tutti coloro che avevano in concessione la sua terra, solo lui emanava gli ordini e amministrava la giustizia decidendo quali pene infliggere. La prigione, o meglio la detenzione, in questo senso era solo un passaggio temporaneo nell'attesa dell'applicazione della pena reale, cioè la privazione nei riguardi del colpevole di quei beni riconosciuti universalmente come valori sociali: la vita, l'integrità fisica, il denaro. Il carcere era quindi considerato solo come mezzo di coercizione, arresto o detenzione preventiva, allo scopo di assicurare il reo alla giustizia.²⁷

²⁶ S. D'Auria, *La pena capitale: sviluppo storico e prospettive attuali di diritto internazionale* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2014

²⁷ F. Castagli, *La pena: origine ed evoluzione* in «Il sillabario 2013», 5 marzo 2017

2. Istituzione carceraria

La storia del carcere si intreccia con quella della pena, in quanto nel corso dei secoli la detenzione ha assunto scopi e finalità differenti, tenendo conto anche della condizione sociale, politica ed economica della società. Il carcere venne utilizzato originariamente come strumento per allontanare i soggetti pericolosi dalla comunità, successivamente la detenzione si configurò come una vera e propria forma di pena corporale, alternativa alla pena di morte e spesso, in momenti di crisi economica, la detenzione veniva affiancata al lavoro forzato, rispondendo al criterio retributivo, considerato un modo per poter risarcire la società dal danno commesso.²⁸

La detenzione, almeno fino alla metà del XVIII secolo, non era una pena da intendersi nel senso odierno del termine, ma rappresentava un mezzo per impedire che l'imputato in attesa di una condanna si sottraesse alla stessa. Solo verso la metà dello stesso secolo il carcere fu inteso come luogo di espiazione delle pene detentive e acquistò rilevanza sociale. In tale epoca, ad opera soprattutto di Cesare Beccaria e Giovanni Howard in Inghilterra, affioravano alcuni principi innovatori che ispireranno tutti i successivi orientamenti in materia penitenziaria:

- il principio della umanizzazione della pena, intesa come castigo inflitto nei limiti della giustizia in proporzione al crimine commesso e non secondo l'arbitrio del giudice;
- il principio della pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale e non come pubblico spettacolo deterrente per la sua crudeltà.²⁹

²⁸ Cfr. S. Lentini, *L'educazione in carcere*, cit., pp. 18, 19

²⁹ C. Marengo, *Dalla pena di morte alla morte per pena: l'età dei Lumi* in «sudDiario, dai confini del mondo», 8 maggio 2018

Con la pubblicazione del volume “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, nel 1764, si intensificò il dibattito sulla finalità della detenzione e sull’abolizione della pena di morte. Con l’affermarsi della detenzione come pena, a partire dalla seconda metà del Settecento, si fanno strada diverse teorie che hanno tutte in comune l’intento di razionalizzare le condizioni delle carceri e di cercare di abolirne gli aspetti più violenti, come la tortura e la pena di morte. Questo fermento di idee, generatosi nell’ambito del movimento illuminista, portò alla consapevolezza della necessità di riforme penitenziarie volte alla trasformazione delle prigioni da luoghi di infamia e crudeltà in luoghi di rigenerazione del reo. L’opera di Beccaria offrì la possibilità di passare da un’idea di pena ormai barbara e antiquata, ad una più umana, organizzata e centralizzata. Tale passaggio, però, non fu lineare ed uniforme; infatti, a causa di mancanza di risorse, il carcere rimarrà ancora per molto tempo un luogo di trascuratezza e squallore.³⁰

Successivamente alla rivoluzione dell’Illuminismo in ambito politico, culturale e sociale, cambiò il modo di considerare il carcere, il quale già a partire dal 1800, venne definito come la perfetta combinazione di punizione, retribuzione e rieducazione, come luogo sicuro che garantiva l’allontanamento e la custodia del reo e infine, come pena per eccellenza che sostituì tutte le altre forme punitive.³¹

3. Le due scuole di pensiero criminologiche: Scuola classica e Scuola positiva

La due più importanti scuole di pensiero criminologiche, quella classica e quella positiva, hanno contribuito a riempire di contenuto, significato e scopo, la pena: alla prima si devono i concetti di proporzionalità della pena,

³⁰ A. Mosca, *Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia* in «State of mind, il giornale delle scienze psicologiche», 9 giugno 2020

³¹ Cfr. S. Lentini, *L’educazione in carcere*, cit., p. 19

predeterminazione per legge e carattere di castigo; alla seconda, invece, si deve l'introduzione del concetto di rieducazione e riabilitazione sociale. Tuttavia, l'affermazione del sistema penitenziario diede avvio alla controversia tra le due grandi scuole, le quali si scontrarono sul ruolo da assegnare alla pena e sull'utilità del carcere.³²

La scuola classica, di cui i maggiori esponenti furono Francesco Carrara e Cesare Beccaria, nacque alla fine del XVIII secolo, in epoca illuminista, e si fondava sul libero arbitrio e sull'imputabilità. Per tale scuola di pensiero, il reato è una violazione cosciente e volontaria della norma penale attuata dal delinquente, che è capace di intendere e volere; e la pena è retributiva, poiché ha la funzione di compensare il danno arrecato alla società con la commissione dell'atto criminoso e costituisce una contropartita del male compiuto.³³

D'altra parte, la scuola positiva che tra i suoi maggiori rappresentanti annovera Adolphe Quetelet ed André-Michel Guerry ed i nostrani Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, prese vita nel secolo successivo, in pieno clima positivista, ed ha come fondamenti il determinismo e la pericolosità sociale. Per la scuola positiva, gli individui che si macchiano di un delitto sono stati inevitabilmente portati a commetterlo da fattori sociali, psicologici, biologici e ambientali che riducono la loro consapevolezza di comportamento. Non ha senso, dunque, parlare di imputabilità, piuttosto ha senso proteggere la società neutralizzando la pericolosità sociale dei delinquenti e prevenire i loro futuri reati, attraverso l'applicazione di misure di sicurezza.³⁴

³² G. Perrotta, *La certezza della pena: origini, evoluzione e prospettive riformistiche* in «diritto.it», 26 aprile 2012

³³ E. Belfatto, *Quando è nata e come si è sviluppata la criminologia?* in «Igea»

³⁴ *Ibidem*.

Tuttavia, bisognerà attendere l'inizio del XIX secolo per considerare la reclusione come strumento sanzionatorio principale. Il processo di industrializzazione, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, ha determinato una trasformazione non soltanto economica, ma anche politica e sociale che indusse progressivamente al superamento di forme obsolete di pena. Inoltre, questo periodo è caratterizzato da quattro grandi cambiamenti, come riportato da Cohen nel 1985, che hanno contribuito alla riforma del sistema penitenziario:

- il maggiore coinvolgimento dello Stato nel controllo della devianza;
- lo sviluppo di conoscenze scientifiche legate alla criminalità, che permette la differenziazione dei devianti in diverse categorie;
- lo sviluppo di istituzioni volte alla segregazione;
- la percezione di una pena non più volta al corpo ma anche alla mente, che cerca di modificare la personalità del criminale.

In questo clima di riforme e di progresso umano e sociale, si inserisce l'evoluzione del penitenziario.³⁵

4. La concezione moderna del carcere

Il sistema carcerario, come già analizzato, nacque come istituzione che mirava alla privazione della libertà e dei diritti degli internati, come un luogo di castigo caratterizzato da violenze e torture, in cui il recluso assisteva alla propria morte psichica e civile. Nel corso dei secoli il sistema carcerario è mutato, passando da un carcere punitivo, basato su torture e umiliazioni, ad uno rieducativo, che pone al centro del trattamento il detenuto, attraverso il suo graduale recupero e reinserimento nella società. In particolare, con

³⁵ A. Mosca, *Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia* in «State of mind, il giornale delle scienze psicologiche», 9 giugno 2020

L'Illuminismo si registra una profonda rivoluzione nell'istituzione penitenziaria, in quanto si rifiuta il principio punitivo della pena adottando quello basato sulla rieducazione e sull'umanizzazione, teso al rispetto della condizione personale del reo. Secondo questa prospettiva, la funzione principale della detenzione doveva essere quella di correggere il comportamento del detenuto, non attraverso la punizione, ma riabilitandolo, riclassificandolo socialmente e aiutandolo a reinserirsi nella società. Il carcere, dunque, assume una funzione di correzione e trasformazione degli individui.³⁶

“Il carcere nasce, come ha chiarito tra gli altri Michel Foucault, con un tarlo originario, essendo accompagnato dall'idea che occorre trasformare l'uomo, in particolare con la disciplina, la religione, il pentimento, l'afflizione, la penitenza, il lavoro, l'istruzione, eccetera.”³⁷

5. Carcere e Diritti Umani

La proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, avvenuta il 10 dicembre del 1948, ha fatto in modo che proprio durante questo secolo si prestasse attenzione, per la prima volta, anche ai diritti dei detenuti. A questi ultimi, in quanto esseri umani e cittadini, spettano gli stessi diritti delle persone libere, nella misura in cui l'esercizio di essi non si riveli inconciliabile con le esigenze della vita carceraria. Coloro che scontano una pena non devono perdere tutti i propri diritti, ma allo stesso tempo essi subiranno delle limitazioni che sono necessarie per assicurare l'esecuzione della pena. Il riconoscimento dei diritti umani, all'interno della vita carceraria, deve fare in modo che proprio quest'ultima si basi sul principio

³⁶ R. Travia, *Diritti umani e carcere* in «Ratio Iuris», 4 aprile 2018

³⁷ G. Tamburino, *I diritti dei detenuti tra amministrazione e giurisdizione* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica» 20 novembre 2012

della dignità umana, la quale deve essere in ogni caso sempre rispettata e tutelata.³⁸

La protezione dei diritti inviolabili del soggetto, anche se recluso, da una parte è manifestazione del principio di umanizzazione della pena, e dall'altra costituisce il mezzo più idoneo per aspirare al reinserimento sociale del detenuto. Bisogna ricordare che il carcere è una formazione sociale, ossia un luogo nel quale la persona svolge la sua personalità; pertanto, lo status di detenuto non può causare l'annullamento dei diritti inalienabili, ma deve preservare il diritto all'identità e all'integrità psicofisica, il diritto alla salute, il diritto allo studio e il diritto a svolgere un'attività lavorativa e, per quanto compatibile con lo stato di reclusione, il diritto alla riservatezza, alle relazioni personali e affettive.³⁹

Umanizzare la pena significa proprio questo: essa deve rispettare la pari dignità dell'individuo e il suo patrimonio di diritti inviolabili, nonostante i limiti che derivano dalla restrizione della libertà personale e dalle esigenze di organizzazione e di sicurezza della convivenza carceraria.⁴⁰

A proposito di pari dignità sociale, la restrizione della libertà personale, che è legittima nell'ambito della giusta detenzione, deve restare compatibile con la dignità stessa. Dunque, la restrizione della libertà, attraverso gli strumenti con cui viene eseguita, non deve e non può avere modalità incompatibili con il rispetto della persona nella sua interezza.⁴¹

Al fine di una maggiore tutela dei diritti dei detenuti, è stata istituita la figura del Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della

³⁸ R. Travia, *Diritti umani e carcere* in «Ratio Iuris», 4 aprile 2018

³⁹ G. M. Flick, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2012

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ G. M. Flick, *I paradossi del carcere* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2015

libertà personale. Tale figura ai giorni d'oggi è presente in 23 Paesi dell'Unione Europea, in particolare in Italia è stata istituita nel 2013. Il Garante dei Diritti dei Detenuti si occupa di assicurare che l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme ai principi e alle norme nazionali ed internazionali e, soprattutto, in casi di criticità di carattere generale o di situazioni che richiedono un'immediata azione, è suo compito intervenire, e attraverso un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolvere le problematiche. Tale Autorità di garanzia, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, gode del potere di visitare, senza alcuna autorizzazione, tutti i luoghi che determinano restrizioni in ambito di libertà personale, quindi gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza, e tutte le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative di detenzione.⁴²

I diritti che devono essere assolutamente riconosciuti e garantiti ai soggetti che vivono in uno stato di detenzione sono il diritto alla salute, il diritto a conservare rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto all'istruzione e al lavoro e il diritto di partecipare alle attività culturali, ricreative e sportive; questi costituiscono il nucleo sostanziale irrinunciabile della dignità umana, i quali oltre ad essere diritti fondamentali, hanno un effetto positivo sui detenuti perché contribuiscono a migliorare l'immagine di sé e delle proprie capacità. La pena deve mirare alla rieducazione del soggetto e questa, a sua volta, non può prescindere dalla gratificazione personale, come ad esempio il diritto allo studio o interessi

⁴² Ministero della Giustizia, *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, 31 gennaio 2019

lavorativi che possono mettere in evidenza le qualità del detenuto. Ed è pertanto che, solo attraverso piccole soddisfazioni, la persona potrà maturare un processo di pentimento nei confronti del comportamento precedente.⁴³

⁴³ R. Travia, *Diritti umani e carcere* in «Ratio Iuris», 4 aprile 2018

CAPITOLO III

IL RECUPERO SOCIALE: TRATTAMENTO RIEDUCATIVO E PROGETTO PEDAGOGICO

1. L'idea di recupero sociale del detenuto

Fu verso la fine del 1800 che in Italia si affermò l'idea di recupero sociale del detenuto, grazie al contributo di Martino Beltrami Scalia, ispettore generale degli istituti penitenziari dal 1864 al 1879. Egli già in occasione del primo congresso internazionale svoltosi a Cincinnati nel 1870, riuscì ad inserire nel documento finale alcuni principi innovativi e di grande attualità, tra cui appunto quello della finalità educativa dell'espiazione della pena e il recupero e la cura del reo.⁴⁴

Tali principi innovativi verranno acquisiti ufficialmente in Italia in occasione del Congresso Internazionale penitenziario tenutosi a Roma nel 1885, con il quale si diede avvio ad un nuovo orientamento penale, indirizzato al continuo e perenne perfezionamento delle tecniche di correzione e trattamento del reo e, basato su pene gradualità e flessibili.⁴⁵

Lo spirito di innovazione e progresso inaugurato da Beltrami Scalia portò all'emanazione del primo Codice penale nel 1889, il quale prese il nome del ministro di Grazia e Giustizia che ne promosse l'adozione, Giuseppe Zanardelli. Egli era sostenitore dell'idea che le pene non dovessero solo intimidire e reprimere, ma che dovessero soprattutto assumere una funzione rieducativa. In questa prospettiva umanizzante del diritto penale, fu percepita l'esigenza che le leggi fossero scritte in maniera comprensibile per chiunque, *“in modo che anche gli uomini di scarsa cultura possano intenderne il significato; e ciò deve dirsi specialmente di un Codice penale,*

⁴⁴ Cfr. S. Lentini, *L'educazione in carcere*, cit., p. 77

⁴⁵ P. Patrizi, *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 1997

il quale concerne un grandissimo numero di cittadini anche nelle classi popolari, ai quali deve essere dato modo di sapere, senza bisogno d'interpreti, ciò che dal codice è vietato".⁴⁶

Il codice Zanardelli sancì il totale rifiuto della pena di morte, dei lavori forzati, della relegazione, delle pene infamanti e di qualunque altro tipo di pena afflittiva. Vennero inoltre eliminate le vecchie pene corporali e venne introdotta una nuova classificazione delle pene, esse potevano essere: privative della libertà, pecuniarie, e interdittive. Ulteriori novità furono la previsione degli istituti della libertà condizionale e degli arresti domiciliari. In conclusione, questo codice sembrò dare un'effettiva spinta verso il concetto di rispetto dell'essere umano, anche se detenuto, e restò in vigore fino al 1930, anno in cui venne istituito un nuovo Codice penale, il Codice Rocco.⁴⁷

1.1 Gli anni del fascismo

A partire dal 1920, ci furono alcuni segni di rinnovamento e furono emanate due importanti circolari che prevedevano che i detenuti dovevano essere oggetto di cura e non di sola repressione. A tal fine, la vita nelle carceri tendeva già ad essere più umana con una disciplina meno severa; i colloqui, infatti, vennero resi più frequenti e venne permessa la corrispondenza con i familiari. Poco prima dell'inizio del fascismo, tali decreti vennero fortemente criticati in quanto considerati troppo favorevoli al condannato, infatti una parte della politica, quella che fiancheggiava il fascismo, tese ad invertire la situazione imponendo un maggior rigore nelle carceri. Tuttavia, più tardi, il fascismo guardò con interesse l'ambito penitenziario, in quanto

⁴⁶ G. Casavola, *30 giugno 1889 – Promulgato il Codice Zanardelli* in «Massime dal passato», 30 giugno 2020

⁴⁷ F. De Angelis, S. Torge, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi* in «Diritto e Civiltà, Portale di scienze penitenziarie», luglio 2011

Mussolini, essendo stato più volte in carcere, fu sensibile a tale tematica. L'intento primario era quello di usare i penitenziari come luogo per trasformare i reclusi in fascisti modello, ma anche e soprattutto quello di fare propaganda al nuovo governo. Quest'ultimo sarebbe stato il primo a migliorare le reali condizioni di vita dei detenuti.⁴⁸

Nel 1930, in pieno clima fascista, venne promulgato e approvato un nuovo Codice penale, realizzato da una commissione dei più illustri giuristi dell'epoca e presieduto dall'allora Ministro della Giustizia Alfredo Rocco, per volontà dello stesso Mussolini.⁴⁹

Con l'emanazione del Codice Rocco, vennero raddoppiate le pene e creati nuovi reati, soprattutto a carattere politico. Il concetto di rieducazione è ben presente, ma la pena non finisce di avere il suo carattere afflittivo ed intimidatorio. Il lavoro, l'istruzione e la religione vennero considerati gli unici strumenti da poter utilizzare al fine di rieducare i condannati. Essi erano identificati con un numero di matricola, il lavoro veniva retribuito ma ancora sfruttato ed i colloqui furono nuovamente limitati; tuttavia, venne finalmente abolito il sistema della segregazione cellulare, la quale prevedeva un aggravamento della pena con la reclusione in cella d'isolamento nelle ore diurne per periodi variabili da sei mesi a tre anni. Erano inoltre previste delle società di patronato per il reinserimento ed era richiesta una maggiore specializzazione degli agenti, il carcere era ancora regolato da una struttura burocratica rigorosamente centralizzata, esso rappresentava un luogo isolato dalla società e mantenne i reclusi in un contesto di totale emarginazione rispetto all'esterno.⁵⁰

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ B. Frucci, *Breve storia del Codice Rocco: dal fascismo alla repubblica italiana* in «Associazione culturale Zenit», 20 gennaio 2012

⁵⁰ F. De Angelis, S. Torge, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi* in «Diritto e Civiltà, Portale di scienze penitenziarie», luglio 2011

«È in questo scenario che si chiudono gli anni del fascismo. Da questo momento in poi si cercherà di fondare su basi diverse l'amministrazione e la funzione delle carceri, in una realtà costruita su nuovi valori e che affondava le sue radici sul concetto di democrazia.»⁵¹

2. La seconda metà del '900: una svolta in ambito penitenziario

Una volta crollato il Fascismo, l'Italia democratica si trovò a dover affrontare un rischioso vuoto legislativo, tuttavia si decise di tenere in vita il Codice Rocco, il quale fu soggetto a numerose modifiche iniziali, poiché alcune norme contrastavano i principi della nuova Costituzione. Fu proprio con la Costituzione, approvata dall'Assemblea costituente ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che vennero finalmente fissati i principi fondamentali che ebbero risvolti anche in materia di diritto penitenziario. Particolarmente significativo è l'art. 27 della Costituzione italiana, il quale afferma: *“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”*⁵²

Rieducazione ed umanizzazione furono quindi gli obiettivi ai quali tendeva la Costituzione e ciò fu chiaro soprattutto attraverso l'istituzione della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle carceri, su proposta dell'On. Piero Calamandrei nel 1948; tale commissione era composta da politici di spicco e aveva il compito di raccogliere informazioni e testimonianze, recandosi direttamente all'interno dei penitenziari.⁵³

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² Senato della Repubblica, *La Costituzione*

⁵³ F. De Angelis, S. Torge, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi* in «Diritto e Civiltà, Portale di scienze penitenziarie», luglio 2011

Nella seconda metà del '900 crebbe l'interesse per il recupero sociale della fascia adulta della popolazione carceraria, grazie alla nascita della Costituzione Repubblicana, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e alla pressione crescente delle discipline criminologiche e psichiatriche. Nel decennio degli anni '50 si svolsero importanti Congressi Internazionali che contribuirono a modificare ulteriormente l'assetto delle politiche penitenziarie. Proprio nel 1950 si tenne un Congresso Internazionale di Diritto penale nella città di Aja, nei Paesi Bassi, durante il quale venne riconosciuta l'importanza dell'osservazione del detenuto e dell'individualizzazione del trattamento rieducativo; ancora, in Italia si svolse nella città di Roma, nel 1953, un altro Congresso che sostenne e affermò la finalità rieducativa della pena. Ricordiamo, inoltre, anche l'importante contributo del Congresso dell'O.N.U. del 1955, nel quale furono approvate le Regole Minime per il trattamento dei detenuti.⁵⁴

I principi sanciti da quest'ultimo Congresso citato, furono alla base di un progetto di riforma del sistema penitenziario avviato dal ministro Guido Gonella nel 1960. Il documento che prese il nome di *Complesso di regole minime per il trattamento dei detenuti* non stabiliva i dettagli di un sistema penitenziario modello, quanto piuttosto una serie di principi e regole volte a determinare una buona organizzazione del carcere stesso. Vennero abolite le pene corporali e altre punizioni come la cella oscura o la camicia di forza, in quanto mancavano di una funzione rieducativa. Le norme contenute nel documento sottolineavano l'importanza di non escludere il detenuto dalla società civile e, soprattutto, la necessità di una maggiore qualificazione del personale, il quale doveva essere affiancato da specialisti come psicologi, psichiatri, agenti sociali, ecc. Tale disegno di legge proposto da Gonella,

⁵⁴ Cfr. S. Lentini, *L'educazione in carcere*, cit., p. 81

venne ripreso negli anni successivi e approvato dal Senato il 26 luglio del 1975.

3. La riforma penitenziaria de 1975

La legge approvata in data 26 luglio 1975 n. 354 chiamata *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.⁵⁵

*«Questa riforma ebbe il merito di aver totalmente modificato, almeno nei principi, il rapporto tra detenuti e mondo libero, tanto da considerare il trattamento penitenziario come un “ponte tra carcere e società”»*⁵⁶

L'art. 1 della legge n. 354 del 1975, “Trattamento e rieducazione”, afferma:

«Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. Non possono essere adottate restrizioni non

⁵⁵ F. De Angelis, S. Torge, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi* in «Diritto e Civiltà, Portale di scienze penitenziarie», luglio 2011

⁵⁶ *Ibidem*.

giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.»⁵⁷

La preoccupazione e l'impegno nel rispettare la centralità e la dignità dell'essere umano è, per la prima volta, condivisa sia dal versante pedagogico che da quello penitenziario per quanto riguarda l'umanizzazione del trattamento dei detenuti; questo ci presenta un quadro che è del tutto nuovo rispetto al passato, in quanto il rapporto tra pena ed educazione è profondamente mutato. L'educazione è un diritto del soggetto, e non deve essere intesa soltanto come diritto all'istruzione o alla formazione professionale, quanto piuttosto diritto allo sviluppo integrale della sua personalità; infatti, l'educazione all'interno del contesto penitenziario è volta a sviluppare la persona in toto. Si parla dunque di "educazione integrale" in prigione, intesa come possibilità di poter esercitare i propri diritti; essa è il pilastro su cui deve basarsi il trattamento penitenziario al fine di garantire al soggetto l'accesso alla pluralità di attività che contribuiscono a garantire uno stile di vita sempre più umano all'interno del carcere. Il miglioramento della qualità di vita all'interno delle prigioni è considerato dall'UNESCO uno degli obiettivi fondamentali che l'educazione deve perseguire in ambito penitenziario. A tale scopo, la normativa penitenziaria italiana predispone all'interno dell'"area pedagogica del trattamento" una molteplicità di opportunità rieducative attraverso attività culturali, ricreative, sportive e lavorative, le quali sono funzionali a promuovere lo sviluppo armonico della

⁵⁷ Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, p. 1

personalità e delle naturali attitudini dei detenuti, e la più libera espressione dei loro stati d'animo, vissuti personali e sentimenti.⁵⁸

Alla legge n. 354 del 1975 vengono riconosciuti principalmente due meriti essenziali, da una parte l'aver posto in una posizione di centralità il detenuto riguardo al trattamento rieducativo, d'altra parte l'aver ufficialmente riconosciuto ed introdotto a pieno titolo il ruolo dell'educatore penitenziario nel complesso delle figure professionali all'interno del carcere.

3.1 Il trattamento rieducativo

Il trattamento rieducativo è basato su alcuni elementi principali, ai quali la stessa legge n. 354 dedica degli articoli:

- l'art. 19. Istruzione: *negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.*⁵⁹
- L'art. 20. Lavoro: *negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. (...) L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle*

⁵⁸ E. Mauceri, *Pedagogia e contesto penitenziario: alcune riflessioni sul significato e il ruolo dell'educazione in prigione* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2001

⁵⁹ Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, p. 13

*normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale.*⁶⁰

- L'art. 26. Religione: *i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. (...) Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.*⁶¹
- L'art. 27. Attività culturali, ricreative e sportive: *negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.*⁶²
- L'art. 28. Rapporti con la famiglia: *particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.*⁶³

Di particolare importanza gode l'art. 13.⁶⁴ "Individualizzazione del trattamento", il quale si riferisce appunto alla possibilità di formulare dei trattamenti individualizzati che rispondano ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiando e valorizzando le attitudini e le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. A tal proposito, la fase dell'accoglienza dei detenuti al momento del loro ingresso in istituto, costituisce un importante e cruciale primo momento di conoscenza da parte dell'Amministrazione Penitenziaria per l'impostazione

⁶⁰ *Ivi*, p. 13

⁶¹ *Ivi*, p. 18

⁶² *Ivi*, pp. 18, 19

⁶³ *Ivi*, p. 19

⁶⁴ *Ivi*, p. 8

del progetto trattamentale individuale e, per favorire la collaborazione dei condannati stessi durante le attività di osservazione e trattamento. Pertanto, tale primo momento permette all'Amministrazione Penitenziaria di conoscere il detenuto, la sua storia, le sue caratteristiche e il suo stato di salute per soddisfare il principio di umanizzazione della pena e perseguire, così, la finalità rieducativa. Inoltre, in questa fase, l'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad aiutare il detenuto ad affrontare il primo impatto con il contesto penitenziario e, ad alleviare le iniziali difficoltà del detenuto stesso che possono essere molteplici: spaziano dalla sua necessità di essere orientato al nuovo ambiente, di conoscere i servizi, i progetti e gli operatori a cui si può riferire, alla necessità di essere rassicurato e sostenuto dal punto di vista psicologico e sanitario.⁶⁵

Il trattamento rieducativo individualizzato, in quanto finalizzato al reinserimento sociale dei condannati, comprende l'insieme di interventi di varia natura, educativamente concepiti, conformi ed ispirati ai principi di umanità e rispetto della dignità della persona detenuta. Tali interventi permettono di raggiungere l'ambizioso obiettivo di restituire alla società il detenuto riabilitato, non soltanto dal punto di vista morale e valoriale, ma anche per quanto riguarda l'acquisizione di nuove capacità personali e competenze formativo-professionali spendibili nella società civile.⁶⁶

3.2 Il ruolo dell'Educatore penitenziario

La legge n. 354 del 1975 ha posto l'Educatore Penitenziario al centro degli interventi complessivi del cosiddetto Trattamento rieducativo individualizzato. Dagli anni '70 ad oggi, infatti, spetta a tale figura,

⁶⁵ F. Brocchieri, E. Galliena, G. Siciliano, *L'accoglienza del nuovo giunto come baseline del progetto trattamentale individualizzato* in «Rassegna italiana di criminologia», 2020

⁶⁶ M. Brancucci, *La "formazione umana" in carcere: il ruolo chiave dell'educatore* in «Rivista Formazione, Lavoro, Persona», luglio 2016

rinominata “Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica” dalla circolare del 2 marzo 2010⁶⁷, farsi promotore di cambiamento della condizione carceraria e dedicarsi dal punto di vista pedagogico al detenuto, cercando adesione e collaborazione in quest’ultimo, coinvolgendolo nella conoscenza dei meccanismi regolatori della vita penitenziaria, e stimolando la sua partecipazione alle attività trattamentali e formative, con l’obiettivo di ristabilire il patto di cittadinanza sociale indebolito dalla messa in atto del reato stesso. L’Educatore deve adottare una progettazione formativa olistica per la persona detenuta, tenendo conto del patrimonio esperienziale e della simultaneità di tutti i bisogni formativi di quest’ultima, in termini di istruzione, lavoro, cultura, sport, contatti con l’esterno, affettività, sfera spirituale, e molto altro ancora. Il detenuto adulto ha bisogno di essere motivato e stimolato ad aderire alla proposta formativa e ad intraprendere un nuovo progetto e percorso di vita. Per tale motivo, le attività di formazione in carcere dovrebbero declinarsi in forma di interventi di empowerment, finalizzati a migliorare la capacità di autodeterminazione e di resilienza individuali, oltre che a porre l’accento sui processi di apprendimento.⁶⁸

4. Il Progetto Pedagogico

La circolare del 9 ottobre 2003⁶⁹ offre la possibilità di definire un Progetto Pedagogico basato su tre livelli:

1. Il primo livello è quello della pianificazione degli interventi e delle attività da svolgere, compito che spetta ai Direttori degli Istituti. Essi dovranno infatti presentare annualmente un “Progetto Pedagogico dell’Istituto”, in cui verranno indicate tutte le attività trattamentali e i

⁶⁷ Ministero della Giustizia, *Operatività del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica*, 2 marzo 2010

⁶⁸ M. Brancucci, *La “formazione umana” in carcere: il ruolo chiave dell’educatore* in «Rivista Formazione, Lavoro, Persona», luglio 2016

⁶⁹ Circolare 9 ottobre 2003, *Le aree educative degli Istituti*

programmi da sviluppare, tutte le iniziative che dovranno essere svolte sia all'interno che all'esterno dell'istituto per quanto riguarda istruzione, lavoro, attività culturali e rapporti con la comunità esterna e infine, indicare le risorse dell'istituto stesso, siano esse umane che materiali. Tale Progetto Pedagogico dovrà inoltre contenere le indicazioni metodologiche, il budget necessario e i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Il secondo livello è quello dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento operativo, attività riservate al responsabile dell'area educativa, ovvero un Educatore C3, con elevate conoscenze e capacità ed esperienze consolidate. Tale area educativa è suddivisa in due assi, da una parte, infatti, il Responsabile lavora a stretto contatto con il Dirigente dell'Istituto nella definizione e realizzazione degli obiettivi, avvalendosi successivamente di tutte le altre figure professionali al fine di revisionare ed approvare il Progetto stesso, d'altra parte, inoltre, si occupa anche dell'attività di osservazione delle varie personalità dei detenuti al fine di individuare e proporre un adeguato trattamento individualizzato.
3. Il terzo livello riguarda il trattamento individualizzato. Il detenuto è invitato a sottoscrivere un vero e proprio Patto Trattamentale con il quale dichiara la propria adesione al Progetto, contenente attività e precisi obiettivi da realizzare. L'Educatore, utilizzando le proprie tecniche e i propri metodi professionali, istaura un rapporto dialogico con ogni detenuto, al fine di agevolare il raggiungimento degli scopi prefissati e favorire il processo di risocializzazione.

Il Progetto Pedagogico che verrà pensato per il detenuto sarà gestito dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il quale possiede le

competenze per porre in relazione i bisogni dei detenuti con le risorse disponibili nell'istituto. Egli, svolge infatti, un ruolo attivo nel coordinamento e nell'organizzazione del lavoro e delle attività proposte, ricerca collaborazioni e costruisce sinergie secondo un modello di intervento di rete a sostegno della persona. Lo strumento operativo di cui si avvale tale professionista non è esclusivamente il colloquio, sebbene questo sia un valido strumento per la raccolta di informazioni, ma si evidenzia l'importanza dell'osservazione partecipata intesa come strumento per attenzionare il comportamento del detenuto nella vita quotidiana, negli spazi sociali e durante i colloqui con la famiglia; importanti sono anche gli incontri con i gruppi dei detenuti e le situazioni meno strutturate.⁷⁰

4.1 Il GOT e l'Équipe

Se da una parte la figura dell'Educatore è considerata come perno indiscutibile, responsabile e titolare dei singoli casi, d'altra parte è altresì necessario sottolineare l'importanza del Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT), ovvero un "gruppo allargato" composto da tutte le figure (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc.) che lavorano al fianco dell'educatore e che interagiscono con i detenuti o contribuiscono ai loro trattamenti. Nel GOT avviene lo scambio di informazioni tra tutti gli operatori e la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, al fine di favorire una reale integrazione dei diversi apporti degli operatori.⁷¹

Con il termine Équipe si intende invece un "gruppo ristretto", composto da esperti in psicologia, pedagogia, psichiatria, servizio sociale e criminologia clinica, che sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore effettuano

⁷⁰ Ministero della Giustizia, *Operatività del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica*

⁷¹ Circolare 14 giugno 2005, *L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*

l'osservazione e possono porre modifiche al trattamento individualizzato nel momento in cui si registrino dei cambiamenti. Vi è poi il segretario tecnico dell'équipe che durante le riunioni di équipe espone le informazioni raccolte dagli operatori del GOT così da avere una chiave di lettura più esaustiva del vissuto del detenuto. Il momento di riunione è un luogo vivo di confronto e dibattito, in cui avviene una discussione sulle diverse prospettive in previsione dei trattamenti e dell'ottenimento di un beneficio.⁷²

La più recente circolare del 20 gennaio 2011⁷³ mette in evidenza la necessità di un'ampia progettazione che coinvolga l'intera struttura penitenziaria, in cui i vari settori non devono più essere distinti, quanto piuttosto complementari e integrati tra di loro al fine di raggiungere un obiettivo comune. È dunque necessario che in ogni Istituto vengano organizzate delle riunioni con tutte le figure professionali che a diverso titolo collaborano alle attività trattamentali al fine di stipulare il più adeguato Progetto Pedagogico. Il tempo trascorso all'interno della struttura penitenziaria deve essere sfruttato dal detenuto al fine di ricostruire sé stesso, attraverso momenti di riflessione critica e occupando il tempo coltivando nuovi interessi e nuove abilità, per giungere ad un migliore reinserimento sociale. Tuttavia, prima che il detenuto si senta accolto nella società, è necessario che si senta accolto all'interno dell'istituto carcerario, per questo motivo è indispensabile che si crei un rapporto di collaborazione tra tutti gli operatori che lavorano all'interno dell'Istituto, e allo stesso tempo un rapporto di fiducia e apertura tra quest'ultimi e i detenuti.

⁷² *Ivi.*

⁷³ Ministero della Giustizia, *Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l'anno 2011*, 20 gennaio 2011

CONCLUSIONI

Il presente lavoro è nato con la finalità di passare in rassegna la letteratura sul tema del trattamento rieducativo in ambito penitenziario.

Si è voluto porre l'accento sulla moderna concezione dell'Istituzione penitenziaria e della pena, sottolineando il ruolo svolto dall'Educatore penitenziario nel processo rieducativo del detenuto adulto.

La rieducazione mira al reinserimento sociale di esso in una società che lo accolga come parte integrante e attiva.

Nel corso degli anni sono stati compiuti notevoli passi in avanti verso una concezione che riconosce il valore dell'errore e che, allo stesso tempo, legittima la possibilità di riscatto.

L'augurio, dal fronte educativo, è che si raggiungano nuove prospettive in un'ottica di valorizzazione dell'Istituzione penitenziaria e del personale educativo.

Bibliografia

- E. Belfatto, *Quando è nata e come si è sviluppata la criminologia?* in «Igea»
- M. Brancucci, *La “formazione umana” in carcere: il ruolo chiave dell’educatore* in «Rivista Formazione, Lavoro, Persona», luglio 2016
- F. Brocchieri, E. Galliena, G. Siciliano, *L’accoglienza del nuovo giunto come baseline del progetto trattamentale individualizzato* in «Rassegna italiana di criminologia», 2020
- G. Casavola, *30 giugno 1889 – Promulgato il Codice Zanardelli* in «Massime dal passato», 30 giugno 2020
- F. Castagli, *La pena: origine ed evoluzione* in «Il sillabario 2013», 5 marzo 2017
- Circolare 14 giugno 2005, *L’area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*
- Circolare 9 ottobre 2003, *Le aree educative degli Istituti*
- A. Criscenti, M. Leonardi, S. Larizza, S. Lentini, A. Mangione, E. Lanza, G. Panebianco, A. Pennisi, A. Pulvirenti, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè Editore, Milano 2012
- S. D’Auria, *La pena capitale: sviluppo storico e prospettive attuali di diritto internazionale* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2014
- F. De Angelis, S. Torge, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi* in «Diritto e Civiltà, Portale di scienze penitenziarie», luglio 2011
- G. M. Flick, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2012
- G. M. Flick, *I paradossi del carcere* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2015
- B. Frucci, *Breve storia del Codice Rocco: dal fascismo alla repubblica italiana* in «Associazione culturale Zenit», 20 gennaio 2012
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*

- S. Lentini, *L'educazione in carcere*, Vito Fazio Allmayer, Palermo 2012
- N. Manai, *Siamo davvero classisti? La teoria dell'etichettamento di Howard Becker* in «Frammenti rivista», 04 ottobre 2017
- N. Manai, *Stigmatizzazione: cos'è e come funziona* in «Frammenti rivista», 25 luglio 2018
- C. Marengo, *Dalla pena di morte alla morte per pena: l'età dei Lumi* in «sudDiario, dai confini del mondo», 8 maggio 2018
- E. Mauceri, *Pedagogia e contesto penitenziario: alcune riflessioni sul significato e il ruolo dell'educazione in prigione* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2001
- Ministero della Giustizia, *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, 31 gennaio 2019
- Ministero della Giustizia, *Operatività del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica*, 2 marzo 2010
- Ministero della Giustizia, *Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l'anno 2011*, 20 gennaio 2011
- A. Mosca, *Il carcere: breve excursus storico e la sua evoluzione in Italia* in «State of mind, il giornale delle scienze psicologiche», 9 giugno 2020
- P. Patrizi, *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 1997
- G. Perrotta, *La certezza della pena: origini, evoluzione e prospettive riformistiche* in «diritto.it», 26 aprile 2012
- Senato della Repubblica, *La Costituzione*
- N. J. Smelser, *Manuale di sociologia*, il Mulino, Bologna 2011
- G. Tamburino, *I diritti dei detenuti tra amministrazione e giurisdizione* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica» 20 novembre 2012
- R. Travia, *Diritti umani e carcere* in «Ratio Iuris», 4 aprile 2018
- M. Trombetta, *Le conseguenze dell'etichettamento in società per un soggetto stigmatizzato* in «Forensic news», 22 ottobre 2020
- L. Zacchetti, *La comunicazione che uccide: il fenomeno-stigma* in «Gli stati generali», 08 ottobre 2016